

PROTOCOLLO D'INTESA

Mille Occhi sulle Città

tra



Prefettura - U.T.G. di Cagliari



Comune di Cagliari

e

gli Istituti di Vigilanza privata operanti nella Provincia di Cagliari sotto indicati:



Istituto di vigilanza Alarm System



Istituto di vigilanza Coopservice



Istituto di vigilanza La Nuorese



Istituto di Vigilanza SICURTECNICA



Istituto di Vigilanza TIGER



Istituto di vigilanza Vedetta2 Mondialpol



Istituto di Vigilanza VIGILPOL



VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 11 febbraio 2010 dal Ministro dell'Interno, dall'ANCI e dalle Associazioni rappresentative degli Istituti di Vigilanza privata, denominato "Mille occhi sulle città", con l'obiettivo di sviluppare un sistema di sicurezza volto ad integrare le iniziative pubbliche e private nella cornice della "sussidiarietà" e della "complementarietà";

VISTO il Protocollo d'Intesa denominato "Mille occhi sulle città", stipulato il 15 febbraio 2012 tra la Prefettura di Cagliari, il Comune di Cagliari e gli Istituti di Vigilanza privata all'epoca operanti nella Provincia di Cagliari, volto a favorire l'adozione in provincia di un programma di collaborazione informativa tra gli Istituti di Vigilanza Privata e le Forze di polizia statali e la polizia municipale;

VISTO il nuovo Protocollo d'intesa "Mille occhi sulle città", sottoscritto in data 25 gennaio 2022 tra il Ministero dell'Interno, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e le Associazioni comparativamente rappresentative degli Istituti di Vigilanza privata;

CONSIDERATO che la sicurezza dei cittadini è un bene prioritario per la collettività, alla cui salvaguardia concorre sia l'azione delle pubbliche istituzioni che dei privati;

RITENUTO necessario realizzare la massima collaborazione tra le Autorità di pubblica sicurezza, le Forze di Polizia statali, le Polizie locali e gli Istituti di Vigilanza privata, cui è demandato, ai sensi dell'art. 256-bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, lo svolgimento dei servizi di "sicurezza complementare", nei limiti fissati dalle disposizioni del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, in linea con i criteri suindicati e tenuto conto delle specifiche e peculiari esigenze del territorio, sono stati individuati e selezionati gli Istituti di Vigilanza privata sottoscrittori del presente protocollo, in relazione alle dotazioni tecnologiche impiegate, al numero di guardie particolari giurate dipendenti ed ai servizi svolti sul territorio;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;



VISTO il Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" - convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTA la Legge 15 luglio 2009 n. 94, e i relativi regolamenti di attuazione;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Interno n. 11001/110(23) del 30 aprile 2015 recante "Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione dei dati stessi;

VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017 sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia;

VISTE le "Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata", adottate in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

VISTE le "Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana", adottate in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nella seduta del 26 luglio 2018;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 recante "disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia



nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" convertito, con modificazioni, nella Legge 1° dicembre 2018 n. 132;

TENUTO CONTO che:

- le guardie particolari giurate, nello svolgimento dei servizi di "sicurezza complementare", affidati dalla committenza all'Istituto di Vigilanza da cui dipendono, possono svolgere, altresì, compiti di osservazione e raccogliere elementi di informazione di particolare utilità per le Forze di Polizia statali e le Polizie locali per la prevenzione e la repressione di reati, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 54 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la suddetta attività di osservazione e la trasmissione delle informazioni non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni, né può comportare costi od oneri ulteriori rispetto a quelli corrisposti dalla committenza all'Istituto di vigilanza privata per i servizi espletati, costituendo corollario della più generale attività di vigilanza;
- il contributo fornito dall'attività di osservazione può essere opportunamente valorizzato in un contesto informativo che riguardi ogni notizia e segnalazione alle Forze di Polizia statali e alle Polizie locali utile per l'ordine e la sicurezza pubblica, comprese quelle relative a fattori ambientali che incidono sulla sicurezza urbana;
- il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, stipula le relative convenzioni, d'intesa con i Sindaci per gli aspetti riguardanti la sicurezza urbana;

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE NELLA PROVINCIA DI CAGLIARI DEL PROGETTO "MILLE OCCHI SULLE CITTA'"

1.1 La Prefettura - UTG di Cagliari, il Comune di Cagliari e gli Istituti di vigilanza privata valutano positivamente l'apporto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla sicurezza urbana assicurato dagli Istituti medesimi attraverso la tempestiva trasmissione, delle relative segnalazioni loro pervenute.

1.2 Le segnalazioni trasmesse dagli Istituti di vigilanza ai sensi del punto 1.1 della presente convenzione potranno riguardare le seguenti informazioni:

- a) la presenza di mezzi di trasporto o di persone sospette;
- b) l'eventuale fuga di mezzi o persone dal luogo del delitto;



- c) la segnalazione di auto o moto rubate;
- d) la segnalazione di bambini, persone anziane, persone in stato confusionale ed in evidente difficoltà;
- e) la segnalazione della presenza di ostacoli sulle vie di comunicazione;
- f) l'interruzione dei servizi di fornitura di fonti energetiche;
- g) la segnalazione di allontanamento da presidi ospedalieri di persone anziane o in trattamento sanitario obbligatorio;
- h) la segnalazione di ogni altra situazione che faccia ritenere imminente la commissione di reati;
- i) le situazioni particolarmente significative di degrado urbano e disagio sociale;
- j) elementi informativi concernenti fattispecie configuranti potenziali illeciti economico-finanziari;

1.3 Gli Istituti di vigilanza privata provvedono ad assicurare la tempestiva trasmissione delle informazioni di cui al punto 1.2 della presente convenzione, anche sulla base di eventuali segnalazioni loro pervenute, utilizzando sistemi idonei a garantire la rapida e documentata comunicazione. Le segnalazioni trasmesse dagli Istituti di vigilanza ai sensi del punto 1.2 della presente convenzione, relative ad eventi emergenziali che necessitino del pronto intervento delle Forze di polizia, dovranno essere effettuate attraverso i numeri di emergenza per contattare le Forze di polizia a competenza generale, ovvero al numero 112 N.U.E.

1.4 E' rimesso al Questore di Cagliari, in relazione alle peculiarità del contesto locale, tenuto conto delle intese raggiunte in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché delle previsioni del decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017 in materia di dislocazione dei presidi di polizia sul territorio, indicare le modalità operative dell'attività di osservazione, cui gli Istituti di vigilanza privata dovranno uniformarsi.

1.5 L'attività formativa del personale degli Istituti di vigilanza privata, strumentale alla adeguatezza dello svolgimento dell'attività di osservazione e alla efficiente trasmissione delle informazioni acquisite, con riferimento al servizio garantito dal N.U.E. 112, è assicurata, senza oneri per il bilancio dello Stato e per gli Istituti di vigilanza privata, da qualificato personale della Questura e/o del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cagliari.

1.6 In sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Prefetto ed il Sindaco di Cagliari valutano l'eventuale partecipazione delle guardie particolari giurate ai programmi delle attività formative svolte nell'ambito dell'aggiornamento professionale del personale delle Forze di Polizia statali e del Corpo della Polizia municipale di Cagliari normalmente impiegato nel controllo del territorio ed in attività di prevenzione.



1.7 La Prefettura - UTG di Cagliari effettua il monitoraggio sull'attuazione del presente protocollo, il cui esito è sottoposto periodicamente all'esame del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le valutazioni in tale sede espresse circa l'andamento delle attività regolate dal presente protocollo e la loro efficienza operativa sono comunicate dal Prefetto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ai fini del loro esame in sede centrale con l'A.N.C.I. e le Organizzazioni rappresentative degli Istituti di vigilanza;

1.8 Il presente Protocollo, aperto all'adesione di altri Comuni della provincia di Cagliari, manterrà la sua efficacia per tre anni dalla odierna sottoscrizione; alla scadenza potrà essere prorogato di ulteriori tre anni.

1.9 È cura dei titolari degli Istituti di vigilanza privata informare le dipendenti guardie particolari giurate dei contenuti del presente protocollo d'intesa.

2.0 Il presente protocollo d'intesa non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato. Gli oneri eventualmente connessi all'adeguamento delle strutture, all'approvvigionamento dei supporti tecnologici necessari ed alla partecipazione delle guardie particolari giurate all'attività formativa sono a carico degli Istituti di vigilanza privata interessati.

2.1 Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù della presente convenzione è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, del D. Lgs. n. 101/2018, del D. Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R.n. 15/2018.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. n.51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito della presente convenzione, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi. In merito, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

Cagliari, 24 novembre 2023



ALLEGATO 1

DISCIPLINARE DI STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DI IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MILLE OCCHI SULLE CITTA".

A) - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Il presente disciplinare - ferme restando le procedure per l'inoltro di richieste di pronto intervento e di soccorso pubblico - ha per oggetto le modalità operative per la realizzazione della collaborazione informativa tra Istituti di vigilanza privata, Forze di polizia e Polizia municipale, così come convenuto nel Protocollo d'intesa "Mille occhi sulle città".
- 2) La collaborazione informativa si realizza nella comunicazione al NUE delle informazioni assunte dalle guardie particolari giurate nel corso dello svolgimento dei servizi di vigilanza, concernenti situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana; le relative notizie devono essere complete ed attendibili.
- 3) Il sistema consente la comunicazione diretta, anche telefonica, tra le sale e le centrali operative delle Forze di polizia statali e del Corpo della Polizia municipale di Cagliari ed il centro di coordinamento o la centrale operativa dell'Istituto di vigilanza, attraverso procedure che garantiscono, in relazione al contenuto delle singole informazioni, la necessaria tempestività.
- 4) Le sale e le centrali operative delle Forze di polizia statali e del Corpo della Polizia municipale di Cagliari, ove non ostino esigenze di segretezza o riservatezza operativa o di tutela di dati personali, diramano le segnalazioni di ricerca o le note d'allarme anche al Centro di coordinamento o alla Centrale operativa degli Istituti di vigilanza, in modo che gli stessi possano allertare le rispettive pattuglie, ampliando, così, il numero di operatori in grado di verificare le diverse situazioni
- 5) Tutte le comunicazioni devono essere annotate e registrate informaticamente con modalità conformi alle disposizioni dell'art. 54 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, del D. Lgs. n. 101/2018, del D. Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R.n. 15/2018. e nel rispetto delle prescrizioni del Decreto del Ministro dell'Interno 1° dicembre 2010, n. 269, adottato ai sensi dell'art. 257 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, in materia di requisiti di capacità tecnica degli Istituti di vigilanza.



- 6) Il sistema di gestione del flusso informativo deve essere compatibile con i sistemi già presenti nelle sale/centrali operative delle Forze di polizia statali e del Corpo della Polizia municipale di Cagliari.
- 7) Le specifiche tecniche proposte nel presente documento sono da intendersi come requisiti minimi; possono essere implementate con soluzioni tecnologiche migliorative, purché idonee a garantire gli obiettivi prefissati in termini di prestazioni, sicurezza e gestibilità.

B) - FUNZIONALITA' DEL SISTEMA

- 1) Le segnalazioni che possono formare oggetto di comunicazione sono indicate nel punto 1.2 della convenzione.
- 2) Tali segnalazioni vengono inoltrate dal centro di coordinamento o dalla centrale operativa degli Istituti di vigilanza alle sale ed alle centrali operative delle Forze di polizia statali e del Corpo della Polizia municipale di Cagliari tramite comunicazioni telefoniche e, nei casi non urgenti, per mezzo di *posta elettronica certificata* (PEC). I dati contenuti nel messaggio di posta elettronica devono comprendere tutti gli elementi identificativi e referenziali dell'Istituto di vigilanza che genera la segnalazione, oltre alla data, al destinatario ed alla categoria di appartenenza secondo quanto previsto dal punto 1.2 della convenzione. Le comunicazioni vengono registrate e archiviate informaticamente in un sistema avente i requisiti di cui al seguente paragrafo C).

C) - SICUREZZA DELLE REGISTRAZIONI

Il supporto della memoria presso il centro di coordinamento o la centrale operativa dell'Istituto di vigilanza sulla quale sono registrate le comunicazioni, per le eventuali finalità di impiego dell'Autorità giudiziaria, deve essere:

- 1) *asportabile*, o trasferibile in modo non modificabile, da parte degli organi di polizia giudiziaria e conseguentemente sostituibile con analogo apparato a garanzia della continuità del servizio;
- 2) *leggibile* attraverso un collegamento rapido ad un comune *personal computer* dotato di software di lettura, ma non modificabile nei contenuti;
- 3) *monitorabile*, in locale o da remoto, attraverso la registrazione di un *file di log* di tutte le variazioni di stato di funzionamento dello stesso supporto (in caso di sequestro giudiziario del supporto, il *file di log* deve essere messo contestualmente a disposizione degli organi di p.g. che procedono);
- 4) *custodito* con efficaci misure di protezione.